

**DELIBERAZIONE 4 MARZO 2014
90/2014/R/EEL**

**MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 48/04, IN
TEMA DI ULTERIORE CORRISPETTIVO PER LA REMUNERAZIONE TRANSITORIA DELLA
DISPONIBILITÀ DI CAPACITÀ PRODUTTIVA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 marzo 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo 379/03);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 48/04);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2006, 104/06;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2010, ARG/elt 166/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 166/10);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 66/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2012, 482/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 482/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 564/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 564/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2013, 208/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 208/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2013, 262/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 262/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 settembre 2013, 375/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 375/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2013, 521/2013/C/eel (di seguito: deliberazione 521/2013/C/eel);

- le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione III, 17 ottobre 2013, nn. 2310, 2311, 2312 e 2313 (di seguito: sentenze del Tar Lombardia nn. 2310/2013, 2311/2013, 2312/2013 e 2313/2013);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), datata 20 giugno 2013, prot. Autorità 24 giugno 2013 n. 22795;
- la comunicazione di Terna, datata 26 febbraio 2014, prot. Autorità 26 febbraio 2014 n. 5710 (di seguito: comunicazione 26 febbraio 2014).

CONSIDERATO CHE:

- al fine di garantire al sistema un adeguato livello di capacità produttiva, il decreto legislativo 379/03 prevede che sia adottato un sistema di remunerazione della capacità di produzione elettrica basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori per il mercato, orientato a minimizzare gli oneri per i consumatori. Tale sistema ha la funzione di assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della capacità produttiva, al fine di garantire il funzionamento in sicurezza del sistema elettrico (art. 1, comma 1, del decreto legislativo 379/03);
- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 379/03, all'Autorità è affidato il compito di definire i criteri e le condizioni secondo cui il Gestore della rete di trasmissione nazionale (oggi Terna) elabora una proposta per disciplinare il suddetto sistema di remunerazione, approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive, ora Ministero dello Sviluppo Economico. Con la deliberazione ARG/elt 98/11, l'Autorità ha fissato i criteri e le condizioni per la definizione del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione elettrica e, con le deliberazioni 482/2012/R/eel e 375/2013/R/eel, ha verificato positivamente lo schema di disciplina elaborato da Terna secondo i suddetti criteri. La disciplina entrerà in vigore successivamente all'approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 379/03;
- a partire dall'anno 2004 e fino all'attuazione - non ancora perfezionata - del sistema di remunerazione di cui al precedente alinea, è in vigore un differente regime di remunerazione, a carattere transitorio, disciplinato dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 379/03. In particolare, l'Autorità determina le modalità e i criteri di remunerazione delle unità produttive ammesse a tale regime, in relazione alla capacità disponibile, tenendo conto del gettito tariffario destinato alla copertura della riserva (articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo 379/03);
- con la deliberazione 48/04 (titolo 4, in particolare artt. 35-36 dell'Allegato A), l'Autorità ha determinato la disciplina per la remunerazione transitoria della disponibilità di capacità produttiva. Tale remunerazione è articolata in due parti:
 - la prima, definita come remunerazione articolata per fasce e per grado di criticità, è corrisposta a condizione che i soggetti ammessi al regime di remunerazione abbiano effettivamente reso disponibile la capacità produttiva nei giorni di alta e media criticità (corrispettivo *CAP1*, art. 35);
 - la seconda parte, definita remunerazione integrativa dei ricavi conseguiti dal singolo produttore nel mercato a pronti, è eventuale ed è riconosciuta a ciascun produttore, qualora tali ricavi, su base annua, risultino inferiori a un livello di riferimento posto convenzionalmente pari ai ricavi che il medesimo produttore

avrebbe ottenuto, a parità di produzione, nel regime amministrato (corrispettivo *S*, di seguito anche: corrispettivo *ex* articolo 36). Il limite superiore dell'ammontare annuo complessivamente disponibile per la remunerazione integrativa è determinato dal parametro *G_s*, il cui valore dipende, tra l'altro, dall'importo del corrispettivo tariffario di cui all'articolo 48, della deliberazione 111/06;

- l'ulteriore corrispettivo *S* dell'art. 36 ha la specifica funzione di integrare la remunerazione del corrispettivo *CAP1*, qualora il singolo produttore, a causa di prezzi particolarmente bassi nel mercato nel breve termine, non sia più in grado di offrire la propria capacità produttiva nel medio-lungo termine; in tal modo, potrebbe non essere più garantito l'interesse generale al mantenimento di un adeguato livello di capacità di generazione elettrica dell'intero sistema nazionale, come previsto dal decreto legislativo 379/03;
- la remunerazione integrativa dei ricavi, per la parte che riguarda il corrispettivo *S*, quindi, è selettiva e non indiscriminata; e che il gettito tariffario complessivo da destinare a tale corrispettivo è determinato dal suddetto parametro *G_s*;
- con la deliberazione ARG/elt 166/10, l'Autorità ha inteso adottare una differente metodologia di distribuzione del corrispettivo *S*, più efficace in relazione alla sua funzione di remunerazione integrativa e selettiva, tenendo conto di alcuni fattori originariamente trascurati dalla deliberazione 48/04;
- in particolare, la quota integrativa – corrispettivo *S* – è riconosciuta ad ogni operatore di mercato *m* qualora i propri ricavi effettivi (*RICE_m*) siano inferiori ai ricavi di riferimento (*RICR*), tenendo conto della “marginalità” degli operatori – da intendersi come capacità relativa di ciascun operatore di generare margini. A tal fine, nella valutazione dei ricavi effettivi di ciascun operatore *m*, è stata valorizzata l'incidenza dell'esenzione dall'obbligo di acquisto dei certificati verdi, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 79/99;
- con le sentenze nn. 2310/2013, 2311/2013, 2312/2013 e 2313/2013, il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione ARG/elt 166/10, nella parte in cui prevede la valorizzazione del costo evitato dei certificati verdi all'interno dei ricavi effettivi *RICE_m*. Avverso tali sentenze l'Autorità ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato e l'udienza di merito è stata fissata per il 20 maggio 2014;
- inoltre, con le deliberazioni 564/2012/R/eel e 208/2013/R/eel, si è così provveduto:
 - è stata riformata la metodologia di determinazione del corrispettivo *ex* articolo 36, applicando un puro criterio di mercato per la valorizzazione della quantità di energia elettrica che rileva nella definizione delle variabili che esprimono i ricavi effettivi (*RICE* e, con riferimento al singolo operatore di mercato, *RICE_m*); ciò ha permesso di contenere, per ciascun anno, la differenza positiva tra il gettito destinato all'ulteriore remunerazione della disponibilità di capacità produttiva e i costi a tal fine sostenuti da Terna nel medesimo periodo;
 - è stata applicata la modifica descritta al precedente alinea a decorrere dall'anno 2010 incluso, al fine di commisurare la remunerazione all'effettiva esigenza di adeguatezza del sistema di generazione elettrica e facendo comunque salvi gli importi dell'ulteriore corrispettivo già riconosciuti in base alla disciplina previgente, attinenti agli anni 2010 e 2011;
 - è stato individuato nel residuo del parametro *G_s* relativo agli anni 2010 e 2011 il limite superiore dei maggiori oneri derivanti dalla riforma;

- per quanto attiene agli anni 2010 e 2011, si sono verificate le condizioni per il riconoscimento dell'ulteriore corrispettivo *ex* articolo 36 a ciascun operatore che dispone, parzialmente o integralmente, della capacità di una o più unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
- con la comunicazione 26 febbraio 2014, Terna ha inviato all'Autorità, tra l'altro, i valori aggiornati delle differenze tra il gettito disponibile per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva per gli anni dal 2009 al 2011 e i costi a tal fine sostenuti da Terna nel medesimo periodo per i corrispettivi *ex* articoli 35 e 36; e che la differenza dei menzionati valori rispetto ai corrispondenti importi comunicati in precedenza deriva dall'applicazione della disciplina sulle rettifiche tardive e di *settlement*, oltre che dall'implementazione della riforma di cui alle deliberazioni 564/2012/R/eel e 208/2013/R/eel;
- ai sensi della deliberazione 262/2013/R/eel, sono state definite le fasce che rilevano anche per la determinazione del corrispettivo *ex* articolo 36 per gli anni 2012 e 2013.

CONSIDERATO CHE:

- il sistema transitorio di remunerazione ha la propria *ratio* nel raggiungimento e mantenimento di un livello adeguato di capacità produttiva, perseguito attraverso il riconoscimento di corrispettivi che remunerino la disponibilità di capacità produttiva;
- nelle more della definizione del contenzioso pendente, l'attuale contesto di grave crisi economica che investe anche il settore energetico non rende ulteriormente procrastinabile il riconoscimento del corrispettivo *ex* articolo 36 per gli anni 2012 e 2013;
- tuttavia, nelle more della definizione dei giudizi, l'erogazione del corrispettivo *S*, per l'intera quota spettante a ciascuno operatore, potrebbe compromettere irreversibilmente la futura redistribuzione di tali somme in ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato, qualora il criterio sancito come legittimo dai giudici di appello dovesse essere diverso da quello ora applicato e le somme inizialmente erogate divenissero non più ripetibili.

RITENUTO CHE:

- in considerazione del contenzioso in corso e dell'incertezza dell'esito, sia opportuno procedere al riconoscimento del corrispettivo *S* in forma di mero acconto, al fine di non pregiudicare la pronta ed efficace distribuzione del medesimo corrispettivo in conformità al criterio che risulterà legittimo in esito al giudizio di appello in Consiglio di Stato (quello che include il valore dell'esenzione dei certificati verdi oppure quello che lo esclude);
- prima del giudizio di appello, l'unica modalità di determinazione dell'acconto che non pregiudichi la pronta e rapida liquidazione della restante parte del corrispettivo, qualunque sia l'esito del giudizio medesimo, di riforma o conferma delle sentenze di annullamento di primo grado, sia quella secondo cui, per ciascuno degli anni citati, l'acconto sia cautelativamente pari al minore tra l'importo del corrispettivo *ex* articolo 36, calcolato includendo il valore dei certificati verdi tra le variabili

determinanti, e l'importo del medesimo corrispettivo, al netto del menzionato valore;

- tale approccio, cautelativo e prudenziale, contemperi due esigenze: da un lato, seppur in forma di acconto, quella di assicurare, in tempi brevi, il riconoscimento di almeno una parte del corrispettivo *S*, ai sensi dell'art. 36 della deliberazione 48/04, in modo da perseguire la finalità per il quale è stato previsto; dall'altro, di non pregiudicare l'esatta ottemperanza delle decisioni del Consiglio di Stato sugli appelli proposti dall'Autorità, qualunque ne sia l'esito, dal momento che la restante parte del corrispettivo *S* potrà essere riconosciuta, in attuazione del criterio giudicato legittimo dal giudice amministrativo, senza procedere a ripetizioni e redistribuzioni;
- quanto sopra, quindi, non costituisca in alcun modo acquiescenza alle sentenze del Tar Lombardia di annullamento parziale della deliberazione ARG/elt 166/10.

RITENUTO OPPORTUNO:

- per quanto sopra esposto, in attesa che si concluda l'iter del contenzioso in corso, che Terna determini e riconosca soltanto un acconto dei corrispettivi *ex* articolo 36 per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 e antecedente all'avvio del regime di remunerazione, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 379/03;
- in particolare, che il processo di determinazione e di riconoscimento dell'acconto per l'anno 2012 sia completato da Terna entro il mese di marzo del corrente anno, in modo da consentire una tempestiva distribuzione del citato acconto; e che, con riferimento all'acconto del corrispettivo *ex* articolo 36 per l'anno 2013, Terna eroghi una quota – pari al cinquanta per cento - entro il mese di giugno 2014 e la parte restante entro il successivo mese di agosto;
- che, per ciascuno dei citati anni, l'acconto sia cautelativamente pari al minore tra l'importo del corrispettivo *ex* articolo 36, calcolato includendo il valore dei certificati verdi tra le variabili determinanti, e l'importo del medesimo corrispettivo, al netto del menzionato valore.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- assegnare alla copertura degli oneri per il riconoscimento del corrispettivo *ex* articolo 36 per l'anno 2012:
 - i residui relativi a detto corrispettivo per gli anni 2009, 2010 e 2011 e il residuo, relativo al corrispettivo *ex* articolo 35 per l'anno 2009, addizionale rispetto all'importo già destinato alla specifica remunerazione della disponibilità di capacità produttiva per l'anno 2010;
 - il gettito rinveniente, nell'anno 2013, dall'applicazione del corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, al netto della quota parte già destinata al finanziamento del corrispettivo *ex* articolo 35;
 - il gettito rinveniente, nell'anno 2014, dall'applicazione del corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, per quanto necessario a fare in modo che l'importo annuo dedicato ai corrispettivi *ex* articolo 36 per l'anno 2012 sia allineato al corrispondente valore adottato per l'anno 2011; quest'ultimo valore rappresenta circa il quaranta per cento delle risorse

- complessivamente assegnate alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva per il citato anno;
- destinare al riconoscimento del corrispettivo *ex* articolo 36 per l'anno 2013 un importo pari a quello previsto per l'anno 2012

DELIBERA

1. di modificare e integrare la deliberazione 48/04 nei termini di seguito indicati:
 - al comma 36.3.2, le parole “Per gli anni dal 2010 al 2012” sono sostituite dalle parole:
“Per gli anni dal 2010 al 2013”;
 - ai commi 36.4.2, 36.4.3 e 36.5.1, le parole “Per gli anni dal 2010 al 2012 incluso” sono sostituite dalle parole:
“Per gli anni dal 2010 al 2013 incluso”;
 - Alla fine del comma 36.4.3 è aggiunto il seguente capoverso:
“I valori per la determinazione del rapporto $\sum_h q_{h,m,e} / \sum_h q_{h,m}$ sono comunicati dagli utenti del dispacciamento a Terna secondo le modalità dalla stessa definite. Gli utenti del dispacciamento rendono noti a Terna i suddetti valori in relazione all'anno 2012 entro e non oltre le ore 9:00 antimeridiane del giorno 10 marzo 2014 e i valori degli anni successivi all'anno 2012 entro e non oltre i termini stabiliti da Terna. Se, rispetto alla propria capacità ammessa alla remunerazione, un utente del dispacciamento non adempie all'obbligo informativo entro i termini previsti, è attribuito un valore pari a 1 al rapporto $\sum_h q_{h,m,e} / \sum_h q_{h,m}$ relativo alla stessa capacità, per ciascuna ora *h*.”;
 - al comma 36.5.1, le parole “Salvo quanto previsto al comma 36.5.11” sono sostituite dalle parole:
“Salvo quanto previsto ai commi 36.5.11 e 36.5.14”;
 - dopo il comma 36.5.13 è aggiunto il comma seguente: “
36.5.14 Nelle more del contenzioso in corso alla data del 4 marzo 2014 in merito alla metodologia di determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 36, se la differenza tra il ricavo di riferimento *RICR* di cui al comma 36.3.2 e il ricavo effettivo *RICE* di cui al comma 36.4.2 è non negativa, il corrispettivo *Sacc* per gli anni 2012 e 2013, espresso in euro e riconosciuto in acconto in luogo del corrispettivo *Sm* di cui al comma 36.5.1 a ciascun operatore di mercato *m* che dispone, parzialmente o integralmente, della capacità di una o più unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui al comma 31.1, è pari a:

$$Sacc = \min(Sm; Sncv)$$

dove:

- *Sm* è il corrispettivo di cui al comma 36.5.1;

- S_{ncv} è il corrispettivo di cui al comma 36.5.1, calcolato escludendo dalla definizione del ricavo effettivo $RICE_m$, di cui al comma 36.4.3, l'espressione $P_{cv} * O_{cv} * \sum_h q_{h,m,e} / \sum_h q_{h,m}$.”;
- dopo il comma 36.20 sono aggiunti i commi seguenti: “
 - 36.20 Terna determina il valore del parametro G_S per l'anno 2012 tenendo conto che:
 - i. la disponibilità residua, pari alla differenza tra la somma dei valori assunti dal parametro G_S negli anni 2009, 2010 e 2011 e la somma degli importi complessivi dei corrispettivi di cui all'articolo 36 riconosciuti da Terna per la remunerazione della capacità produttiva negli anni 2009, 2010 e 2011, è destinata integralmente alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui all'articolo 36 per l'anno 2012;
 - ii. la disponibilità residua, pari alla differenza tra il valore assunto dal parametro G_{CAPI} nell'anno 2009 e l'importo complessivo dei corrispettivi di cui al comma 35.1 riconosciuti da Terna per la remunerazione della capacità produttiva nell'anno 2009, è destinata, al netto dell'importo di cui al comma 35.12, lettera b), alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui all'articolo 36 per l'anno 2012;
 - iii. il gettito rinveniente, nell'anno 2013, dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'art. 48 della deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato, è destinato, al netto dell'importo di cui al comma 35.14, lettera c), e dell'importo della differenza di cui al comma 35.15, lettera b), alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui all'articolo 36 relativi all'anno 2012;
 - iv. il gettito rinveniente, nell'anno 2014, dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'art. 48 della deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato, è destinato alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui all'articolo 36 relativi all'anno 2012 limitatamente a un importo pari alla differenza tra 60 (sessanta) milioni di euro e la somma degli importi di cui alle precedenti lettere a), b), e c).
 - 36.21 Terna determina il valore del parametro G_S per l'anno 2013 tenendo conto che il gettito rinveniente, nell'anno 2014, dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'art. 48 della deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato, è destinato alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui all'articolo 36 relativi all'anno 2013 limitatamente a un importo pari a 60 (sessanta) milioni di euro.”;
- 2. che, entro il 17 marzo 2014, Terna determini l'importo del corrispettivo *ex* articolo 36 per l'anno 2012 relativo a ciascun operatore di mercato e lo comunichi allo stesso;

3. che Terna eroghi l'importo di cui al precedente punto 2 entro il 31 marzo 2014;
4. che, entro il 16 giugno 2014, Terna determini l'importo del corrispettivo *ex* articolo 36 per l'anno 2013 relativo a ciascun operatore di mercato e lo comunichi allo stesso;
5. che Terna eroghi agli operatori di mercato interessati una quota pari al cinquanta per cento dell'importo di cui al punto 4 entro il 30 giugno 2014 e la parte restante entro il 31 agosto 2014;
6. che la presente deliberazione non rappresenta acquiescenza alle sentenze del Tar Lombardia nn. 2310/2013, 2311/2013, 2312/2012 e 2313/2013;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna;
8. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 48/04, come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dalla presente deliberazione, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni